Tit. 01 Cl. 15 Fasc. 020
IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

PROVINCIA DI CUNEO **COPIA**

C O M U N E DI S A L U Z Z O

V E R B A L E

di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 92

Avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta nella società Alpiacque S.p.A., ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 16:30 del giorno **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove**, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 16:50.

Sono stati convocati i Signori:
1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachiorrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.
Sono assenti i Signori
Lauro dott. Corrado, Andreis rag. Domenico, Scaletta Paolo, Savio avv. Carlo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.
Sono assenti i Signori
Gullino dott.ssa Attilia.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; sono presenti i Signori: Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Richiamata la discussione congiunta avvenuta sui punti 15 “Revisione ordinaria delle partecipazioni … - ricognizione partecipazioni possedute”, 16 “Avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta nella società Alpi Acque S.p.a. ...” e 17 “Gestione servizio idrico integrato – determinazioni”, terminata la votazione del punto 15 all’ordine del giorno “Revisione ordinaria delle partecipazioni … - ricognizione partecipazioni possedute”, il Presidente del Consiglio pone in votazione il seguente punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA NELLA SOCIETA’ ALPI ACQUE S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che che con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con il quale il legislatore ha inteso riordinare la normativa in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società di diritto privato;

Rilevato che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

Considerato che, con deliberazione n. 88 del 20/12/2018, il Consiglio Comunale, richiamate le precedenti determinazioni assunte in materia di ricognizione e riordino delle partecipazioni detenute in società pubbliche, ha disposto:

1) di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 14 dicembre 2018, accertandole come da allegato A alla predetta deliberazione n. 88/2018;
2) di disporre, in relazione alla disamina dei requisiti e delle condizioni previste dal quadro normativo vigente ai fini del mantenimento delle partecipazioni, contenuta nella relazione allegata alla suddetta deliberazione, che la partecipazione nella società Alpi Acque S.p.A., nella quale il comune detiene una quota pari al 3,704%, non potesse più essere considerata ammissibile per il comune di Saluzzo, ove essa mantenga la configurazione sussistente al tempo della delibera, quantomeno a decorrere dalla data di cessazione della proroga del servizio concessa dall'EGATO, in quanto come tale non potrà più svolgere attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, come previsto dall'articolo 4 del TUSP (anche considerato che la medesima società non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative previste della legislazione vigente per tale tipologia di società, nonostante il termine sia ormai

scaduto da tempo, né ha avviato il percorso necessario ad addivenire al predetto adeguamento);

3) di disporre che la dismissione della società Alpi Acque S.p.A. fosse successiva alla data del 30.06.2019, termine di scadenza della proroga dell'affidamento del servizio, con il conseguente aggiornamento degli allegati alla presente deliberazione;

Considerato che in data 27 marzo 2019 l'EGATO ha adottato la deliberazione n. 6/2019, mediante la quale la gestione dei Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese è stata affidata alla Società Consortile CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI S.C.R.L. (CO.GE.S.I.) a totale capitale pubblico locale, che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti *in house*;

Considerato la predetta deliberazione ha stabilito che tale affidamento divenga effettivo dal 1° luglio 2019 per quei Comuni già gestiti, per l'intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici, mentre diventerà effettivo, per gli altri territori, dal pagamento da parte del Gestore subentrante del Valore Residuo (VR) al Gestore uscente;

Ritenuto, quindi, che in forza di tale ultima deliberazione sia cessata la proroga del servizio concessa dall'EGATO ad Alpi Acque S.p.A. e che parimenti sia spirato il termine del 30.06.2019, di scadenza della proroga dell'affidamento del servizio;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per dare avvio alla procedura di alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Saluzzo in Alpi Acque S.p.A.;

Dato atto che la giurisprudenza ha approfondito la tematica del recesso, considerandolo doveroso a prescindere da specifica previsione statutaria, anche già in precedenza all'entrata in vigore del d. lgs. n. 175/2016 (vedasi TAR Lombardia, Brescia sez. I, 13/10/2015 n. 1305);

Ricordato che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione, e che con deliberazione consiliare n. 91 in data odierna, nel contesto della ricognizione prevista per il corrente anno, si è dato atto della situazione predetta, e in particolare del decorso del termine del 30 giugno per eventuale adeguamento statutario e sussistenza altre condizioni per la permanenza dell'affidamento, queste ultime definitivamente venute meno per effetto della scelta operata dall'ATO, per cui l'avvio dell'alienazione può ora essere attivata;

Ricordato inoltre che, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., la mancata adozione degli atti di ricognizione e degli atti conseguenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, oltre ad esporre l'Amministrazione comunale a potenziali profili di responsabilità erariale;

Considerato che, ai fini della necessaria continuità della gestione del Servizio Idrico Integrato, e quindi della tutela della collettività che ne fruisce in quanto servizio d'interesse generale, l'avvio del procedimento di alienazione non pregiudica lo svolgimento del servizio stesso, dal momento che la deliberazione con cui l'EGATO ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società consortile CoGeSi ha stabilito che tale affidamento divenga effettivo dal 1° luglio 2019 per quei Comuni già gestiti, per l'intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici, mentre diventerà effettivo, per gli altri territori, dal pagamento da parte del Gestore subentrante del Valore Residuo (VR) al Gestore uscente;

Considerato quindi che in forza di tale previsione, nonché di quanto stabilito dalla vigente normativa di settore relativa alla gestione del Servizio Idrico Integrato (e in particolare dagli artt. 12 e 13 dello schema-tipo di convenzione approvato dall'ARERA con la delibera n. 656/2015/R/idr, provvedimento a sua volta attuativo dell'art. 152 del d.lg. n. 152/2006), sino a quanto il nuovo gestore (ossia la società consortile CoGeSi) non avrà provveduto al pagamento del Valore Residuo al gestore uscente (ossia, per il Comune di Saluzzo, Alpi Acque S.p.A.), quest'ultimo soggetto continuerà a gestire il servizio;

Ritenuto pertanto che, in forza della richiamata deliberazione dell'EGATO e della normativa vigente, è senz'altro assicurata la continuità della gestione del servizio idrico del Comune di Saluzzo da parte di Alpi Acque S.p.A. sino a che CoGeSi non avrà corrisposto il valore residuo, e ciò indipendentemente dal mantenimento delle partecipazioni comunali in Alpi Acque S.p.A. stessa, poiché il titolo che legittima la gestione della società, oggi, non è più l'affidamento originariamente disposto, ma l'insieme delle norme - appena citate - che stabiliscono la transitoria permanenza del gestore uscente;

Ritenuto quindi complessivamente che, per le suesposte ragioni, l'avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Saluzzo in Alpi Acque S.p.A., da una parte, costituisce adempimento non rinviabile alle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, e dall'altra non incide sulla continuità della gestione da parte di Alpi Acque S.p.A., gestione che proseguirà sino all'avvenuto pagamento da parte del nuovo gestore del Valore Residuo, e dunque

indipendentemente dal fatto che nel frattempo il Comune di Saluzzo alieni la partecipazione che detiene in Alpi Acque S.p.A.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 10 del T.U.S.P., l'alienazione delle partecipazioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Ritenuto opportuno autorizzare il Sindaco, la Giunta e la Dirigenza, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario e opportuno per l'attuazione della presente deliberazione, in osservanza del T.U.S.P.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato nella Conferenza dei Capigruppo in data 11.12.2019;

Dato atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 18.12.2019;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 17.12.2019;
- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 17.12.2019;

Con voti favorevoli 10 su 13 presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Piano, Bachiorrini, Demarchi,

D E L I B E R A

1) Di approvare l'avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Saluzzo in Alpi Acque S.p.A., ai sensi del T.U.S.P., per le motivazioni che precedono.
2) Di autorizzare il Sindaco, la Giunta e la Dirigenza, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario e opportuno per l'attuazione della presente

deliberazione, in osservanza del T.U.S.P..

3) Di disporre che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento, allo scopo di attivare l'iter, atto dovuto stante quanto indicato in premessa, con sollecitudine anche a fronte della tempistica presumibilmente non breve;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 10 su 13 presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Piano, Bachiorrini, Demarchi,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

==========

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè

dal 13.02.2020 al 28.02.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 20.12.2019 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria

_____